

**ATTO N. DD 1457**

**DEL 29/04/2020**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 98**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Ampliamento attività stoccaggio/trattamento rifiuti”  
**COMUNE:** Avigliana  
**PROPONENTE:** CSV s.r.l.  
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Premesso che:**

In data 07/08/2019 la Società CSV s.r.l. - con sede legale in Avigliana, Via Don Balbiano n. 34 e Partita IVA 04775130018 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di "*Ampliamento attività stoccaggio/trattamento rifiuti*" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 bis dell’Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi. "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*".

Con nota prot. n. 73368 del 02/09/2019, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Contestualmente alla presentazione dell’istanza di avvio della fase di verifica, il proponente ha presentato per il medesimo progetto istanza per il rilascio dell’AIA.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie relative ai procedimenti di verifica di VIA e di rilascio dell’AIA sono state integrate in un’unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 24/10/2019.

Sulla base di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi con nota prot. n. 95500 del 11/11/2020 sono state formalizzate al proponente le integrazioni progettuali necessarie al fine del completamento delle istruttorie.

Le integrazioni sono state consegnate da parte della società proponente in data 04/02/2020.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* è stata sospesa l'istruttoria in oggetto e sono stati differiti tutti i termini ad essa correlati secondo i tempi indicati dal comma 1 dell'articolo 103 *"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"* del citato Decreto Legge così come successivamente modificato dall'art. 37 comma 1 *"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020"* del DL 8 aprile 2020 n. 23 *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*.

Con nota prot. n. 27408 del 14/04/2020 è stato comunicato al proponente ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, essendo necessarie sulla base di quanto fornito con le integrazioni presentate in data 04/02/2020 ulteriori verifiche in relazione alla compatibilità territoriale dal punto di vista del rischio industriale, la proroga per un periodo di trenta giorni del termine per l'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento inizialmente previsto in 30 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

#### **Rilevato che:**

##### *Localizzazione e stato di fatto*

L'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Avigliana (TO) in Via Don Balbiano, 34 (foglio 29 particella catastale 327) nella zona industriale compresa tra Via Don Balbiano, la ferrovia Torino-Modane ed il cimitero.

Sul sito la società proponente opera attività di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi in virtù dell'autorizzazione unica ex art. 208 D.lgs 152/06 n 21-13325/2013 e della comunicazione inizio attività ex art 216 D.lgs 152/06 n. 2/2015.

##### *Stato di progetto*

Il progetto in estrema sintesi prevede:

1. l'inserimento di nuovi codici CER

2. l'aumento delle capacità di stoccaggio fino a 249 t di rifiuti speciali non pericolosi e di 145 t di rifiuti speciali pericolosi
3. l'inserimento di nuove tipologie di trattamenti
4. la modifica del layout con l'utilizzo del capannoni D e dell'area esterna C4 in disponibilità dell'azienda ma non utilizzate per attività di gestione rifiuti, nonché del capannone E per il quale è in corso la trattativa d'acquisto.

Le ulteriori modifiche all'attività si possono così riassumere:

- inserimento di 2 cisterne omologate per l'olio di 5 mc l'una;
- introduzione di 2 presse (carta, plastica, vestiario, materiali assorbenti etc.);
- la possibilità di tritare imballaggi misti ingombranti per il conferimento in discarica e/o a impianti di termodistruzione;
- inserimento di una piccola postazione di lavaggio fustini e bidoni classificati come pericolosi allo scopo di poterli poi classificare non pericolosi;
- svuotamento di estintori con apparecchiatura destinata a questo scopo;
- possibilità di poter destinare alla vendita gli ingombranti ritirati che risultano ancora commerciabili;
- recuperare le cartucce di toner separando la polvere dalla plastica;
- smontaggio di frigoriferi avvalendosi di tecnico esterno specializzato per il recupero dei gas refrigeranti,
- smontaggio di pannelli di lana di roccia separando la componente lana di roccia dalla struttura.

Non si prevedono modifiche strutturali ai capannoni. È prevista la pavimentazione della nuova area di stoccaggio (C4) e la realizzazione del sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche.

#### **Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 26557 del 08/04/2020 della Direzione Rifiuti, bonifiche e Sicurezza siti produttivi - Ufficio Prevenzione del rischio nelle Attività Industriali;
- nota prot. n. 8516 del 21/04/2020 della Città di Avigliana;
- nota prot. n. 29580 del 24/04/2020 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

#### **1. dal punto di vista della pianificazione territoriale**

##### **Pianificazione Comunale**

L'area oggetto dell'intervento rientra in zona Bp14 di PRGC "*ambiti costituiti da aree totalmente occupate da impianti produttivi da confermare (Bp)*".

La carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica individua l'area in esame in Classe II "*pericolosità geologica moderata*".

In sede di Conferenza dei Servizi la Città di Avigliana ha confermato la compatibilità urbanistica dell'intervento.

#### **Vincoli**

A circa ca 800 m dall'area oggetto dell'intervento si trova il sito di importanza comunitaria identificato con il codice IT1110007 "*Laghi di Avigliana*". Nell'ambito delle precedenti istruttorie svolte per l'insediamento dell'attività era stato chiesto parere all'Ente gestore il quale aveva evidenziato che le attività dell'azienda non

interferiscono con le finalità di conservazione del SIC. Tali valutazioni si possono ritenere ancora valide in considerazione del fatto che la tipologia dell'impianto non cambia.

L'area oggetto dell'intervento ricade nell'area di potenziale ricarica delle falde – anfiteatri morenici così come da delimitazione approvata con D.D. n. 268 del 21 luglio 2016 da parte della Regione Piemonte “*Aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela della Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000*”. In relazione a tale aspetto si veda quanto nel seguito evidenziato.

### **Rischio industriale**

Si prende atto che l'azienda dichiara che, nella situazione più cautelativa possibile, si troverebbe nella condizione di detenere rifiuti cui è attribuibile la classificazione H2 (tossicità acuta) per un totale di 34 t nonché rifiuti cui è attribuibile la classificazione E2 (pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2) per un totale di 45 t. In tale condizione, sulla base dei dati e dei quantitativi forniti, lo stabilimento non sarebbe soggetto al d.lgs.105/2015 (direttiva Seveso).

L'azienda non ha prodotto la relazione di verifica di appartenenza ai “sottosoglia Seveso”, come previsti dall'articolo 19 della Variante “Seveso” al PTC. Tuttavia, sempre a partire dai medesimi dati, si è nelle condizioni di effettuare un calcolo cautelativo, considerando i rifiuti di categoria H2 come aventi indicazione di pericolo H330 o H331. Da tale verifica si può desumere che l'azienda sarebbe classificata come “*sottosoglia Seveso*” ex art.19 Variante al PTC per il pericolo tossico (in quanto supera la soglia di 10 t) nonché per il pericolo a ricaduta ambientale (in quanto supera la soglia di 40 t). In relazione a tale aspetto si veda quanto nel seguito evidenziato.

## **2. dal punto di vista progettuale e ambientale**

### Compatibilità territoriale dal p.d.v. del rischio industriale

Sulla base della Variante “Seveso” al PTC, in caso di insediamento di nuove attività “sottosoglia” a pericolo tossico o energetico, ovvero di modifiche di attività esistenti che per l'effetto delle variazioni ricadano in tali casi, la modifica non è ammessa qualora nell'area di esclusione generata dall'azienda siano presenti o previsti dal PRG elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B della tabella 1 dell'allegato al DM 09/05/2001. L'area di esclusione, nel caso in esame, è pari a 200 m misurati dal perimetro dello stabilimento come modificato dal progetto in esame.

Con nota prot. n. 27407 del 14/04/2020 è stata quindi richiesta al Comune di Avigliana un'attestazione dell'eventuale presenza nei 200 m misurati dal perimetro dello stabilimento di elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B i cui alla tabella 1 dell'allegato al DM 09/05/2001.

Con nota prot. 8516 del 21/04/2020 il Comune di Avigliana ha attestato l'inesistenza di elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B i cui alla tabella 1 dell'allegato al DM 09/05/2001 e dunque il progetto proposto è da ritenersi territorialmente compatibile dal punto di vista del rischio industriale.

### Compatibilità ambientale dal p.d.v. del rischio industriale

Sulla base della Variante “Seveso” al PTC, in caso di insediamento di nuove attività “sottosoglia” a pericolo a ricaduta ambientale ovvero di modifiche di attività esistenti che per l'effetto delle variazioni ricadano in tali casi, la modifica non è ammessa qualora ci si trovi in una zona ad altissima vulnerabilità ambientale.

Nel caso di zone a rilevante vulnerabilità ambientale appartenenti ai punti 11, 12, o 13 dell'articolo 13.2, tra i

quali rientrano le zone di ricarica delle falde come nel caso di specie, l'ammissibilità è condizionata alla trasmissione, da parte del richiedente, di dichiarazione, a firma di professionista abilitato iscritto all'ordine competente, che attesti e descriva l'adozione delle misure di prevenzione riportate ai punti I e II della tabella 4 delle linee guida della medesima Variante "Seveso" al PTC. La dichiarazione non è espressamente presente, tuttavia si veda quanto riportato al punto seguente.

Verifiche relative alla DGR 2 febbraio 2018, n. 12-6441 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque"

Tale dgr prevede, nel caso delle "Attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale", che nel caso l'attività superi un certo indice - che è del tutto sovrapponibile alla sommatoria prevista per verificare se un'attività è sottosoglia "seveso" a pericolo a ricaduta ambientale - si debbano adottare alcune misure di prevenzione. La verifica di superamento del valore 0,2 dell'indice si sovrappone alla verifica di appartenenza alla categoria dei "sottosoglia", solo per quanto riguarda le sostanze classificate E1 oppure E2. Per quanto riguarda le misure di prevenzione previste dalla Regione, queste sono largamente mutate da quelle previste dalla tabella 4 delle linee guida della medesima Variante "Seveso" al PTC della Città Metropolitana, anche se non perfettamente coincidenti.

Nel complesso si ritiene che, da quanto agli atti, siano opportuni chiarimenti ovvero prescrizioni che garantiscano almeno i seguenti elementi:

- accertare che il piano di gestione delle acque meteoriche preveda effettivamente le misure indicate nella relazione;
- un programma di controllo e manutenzione conforme al punto a) indicato nella dgr "predisposizione di un programma di controllo e manutenzione dello stato di integrità dei recipienti, dei sistemi di contenimento e delle tubazioni, comprese le linee interrato e quelle fognarie, degli organi di tenuta e dei sistemi di intercettazione" come elemento da accertare o prescrivere in sede AIA;
- presenza di adeguati bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio, di cordolatura o grigliatura delle aree di travaso, e protezione delle tubazioni;
- l'installazione di sistemi di allarme sui serbatoi che si attivino in caso di alto livello o basso livello, quantomeno sugli impianti oggetto della modifica.

Alle condizioni espresse e con gli accertamenti e/o prescrizioni indicate la modifica può ritenersi compatibile dal punto di vista del rischio industriale.

Si ricorda che il Comune di Avigliana, nell'ambito della Variante comunale di adeguamento alla Variante "Seveso" al PTC (che deve avvenire in occasione della prima Variante generale o strutturale di PRG), dovrà tenere conto della presenza sul proprio territorio anche dello stabilimento "sottosoglia" individuando le necessarie aree di vincolo e le norme di attuazione relative al rischio industriale.

#### *Gestione acque meteoriche*

Come già evidenziato occorre che in sede di rilascio dell'AIA venga accertato che il "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" redatto ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R preveda effettivamente le misure indicate nella relazione e che in relazione alle modalità specifiche di gestione vengano anche valutate le modalità di gestione delle acque derivanti da operazioni di spegnimento incendi vista la sensibilità ambientale dell'area.

Ai fini della sua approvazione occorre che il Piano presentato venga ulteriormente integrato con:

- elaborato grafico dell'impianto di trattamento delle acque meteo recapitante in acque superficiali;
- planimetria in scala idonea dove venga evidenziata l'immissione delle acque di prima pioggia il by-pass delle acque meteo eccedenti le prime piogge e l'immissione delle stesse.

Si rammenta che per l'approvazione del piano dovrà essere acquisito il nulla-osta in linea idraulica da parte del gestore del corpo idrico superficiale recettore.

In sede di rilascio dell'AIA occorre inoltre che vengano fornite valutazioni in merito alla possibilità di collegamento alla fognatura che transita nell'area industriale, soluzione da ritenersi preferibile per l'immissione delle acque di prima pioggia vista la sensibilità ambientale dell'area.

#### *Emissioni in atmosfera*

In relazione ai presidi adottati occorre che la documentazione venga ulteriormente aggiornata con quanto richiesto dalla Direzione Competente della C.M.To. al fine della tutela della matrice atmosferica, seguendo quanto indicato all'interno della Circolare MOD.EM 2.0, scaricabile al seguente indirizzo web:  
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulisticaemissioni>

#### *Rumore*

L'area oggetto dell'intervento si trova in classe IV "aree di intesa attività umana" del piano di zonizzazione acustica comunale.

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" non si evidenziano criticità in merito.

Si ritiene opportuno prevedere una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati raggiunte le condizioni di regime più gravose dell'installazione, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni a suo tempo condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

#### **Ritenuto che:**

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede di rilascio dell'AIA.

Sono necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale in reazione alla compatibilità ambientale dal punto di vista del rischio industriale di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente sempre in sede di rilascio dell'AIA. Verificate tali condizioni, la modifica è da ritenersi compatibile ambientalmente dal punto di vista del rischio industriale

È stata verificata l'assenza nell'area di esclusione generata dall'azienda siano di elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B della tabella 1 dell'allegato al DM 09/05/2001 in presenza dei quali non sarebbe ammesso l'intervento.

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare

potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Integrata Ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.

**Ritenuto** pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

**Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dell'iter per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**

Dare evidenza di quanto in precedenza specificato al precedente punto 2. *dal punto di vista progettuale e ambientale.*

**Condizioni per la realizzazione dell'intervento**

Il progetto definitivo, a seguito del rilascio dell'AIA, dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 14/08/2019 ed integrata in data 04/02/2020 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quello di Autorizzazione Integrata Ambientale. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

In caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.*

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno prescritte in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

**Condizioni da realizzarsi in post-operam (monitoraggi)**

Rumore: entro un anno dalla comunicazione dell'inizio della fase di esercizio effettuare una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 30 giorni dall'adempimento della stessa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino



Città metropolitana di Torino

### Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovranno essere tempestivamente comunicati l’inizio e la fine dei lavori.

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l’inizio della fase di esercizio dell’impianto.

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi del 24/10/2019 ed i pareri depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di “*Ampliamento attività stoccaggio/trattamento rifiuti*” presentato in data 07/08/2019 dalla Società Società CSV s.r.l. - con sede legale in Avigliana, Via Don Balbiano n. 34 e Partita IVA 04775130018 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l’Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 29/04/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini